

Nota n°: 12/2018

Oggetto: *Adempimenti importanti per il datore di lavoro: documento di valutazione dei rischi e videosorveglianza*

Sommario: Con la presente nota ricordiamo due fondamentali adempimenti per il datore di lavoro di qualsiasi dimensione:

1. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
2. Videosorveglianza.

Contenuto: _____

Documento di Valutazione dei rischi

La redazione del **documento di valutazione dei rischi (DVR)**, con data certa, è un obbligo del datore di lavoro, anche in caso di nascita di nuova azienda, e deve tassativamente riportare le seguenti informazioni:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

In caso di piccole aziende fino a 10 dipendenti sono previste procedure semplificate di redazione del DVR.

Il DVR deve essere revisionato in occasione di modifiche importanti dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori e conservato presso i locali dove si svolge l'attività lavorativa.

SANZIONI: il D.Lgs. 81/2008, relativo a tale obbligo, prevede molteplici ipotesi di reato di natura penale in materia di valutazione dei rischi e di DVR a carico del datore di lavoro oltre che alcuni illeciti di natura amministrativa.

Inoltre si ricorda che tutte le agevolazioni per le assunzioni e tipologie di lavoro flessibili (es. contratto a termine, interinale, apprendistato) prevedono come prerequisito la redazione del DVR.

Lo Studio, in caso di necessità, può eventualmente segnalare Società di Consulenza con cui collabora specializzate nella redazione del DVR.

Videosorveglianza

In generale è vietato per legge controllare tramite videosorveglianza, videocamere e altri sistemi, l'attività dei lavoratori.

L'unica possibilità permessa dalla legge è che l'installazione delle telecamere sia motivata da ragioni di sicurezza del lavoro e tutela patrimonio aziendale: a tale fine, prima della messa in funzione delle stesse è necessaria l'autorizzazione all'installazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.

Recentemente la normativa è variata, per cui la procedura per le nuove autorizzazioni prevede che alla domanda venga allegata una planimetria dei locali con l'indicazione del numero ed il posizionamento delle telecamere e delle postazioni fisse di lavoro, nonché l'indicazione delle caratteristiche tecniche.

Inoltre dovrà essere motivata la ragione di:

- Sicurezza del lavoro, tramite quanto dichiarato nel DVR;
- Tutela del patrimonio aziendale, tramite relazione tecnica professionale che attesti i valori da tutelare.

L'Ispettorato seguirà, escluse alcune eccezioni di Uffici in cui è stata predisposta una procedura diversa, una consolidata prassi operativa che prevede un preventivo accertamento di tipo tecnico dello stato dei luoghi volto, sia a verificare la sussistenza di esigenze organizzative e produttive e di sicurezza che giustificano l'installazione, sia che le telecamere non riprendano postazioni fisse di lavoro.

In occasione di tale verifica ispettiva, potranno anche essere dettate modalità di uso degli impianti che, in genere, vengono riportate nel provvedimento autorizzativo successivamente rilasciato dall'Ufficio, insieme ad una serie di prescrizioni cui il datore di lavoro è tenuto ad attenersi.

È quindi assolutamente vietato avere in opera telecamere senza tale autorizzazione preventiva.

SANZIONI: il mancato rispetto di tali norme è sanzionato penalmente anche importanti in caso di grave comportamento verificato dall'Ispettore (esempio utilizzo reiterato nel tempo di telecamere senza autorizzazione).

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan